SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 150**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A2856

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 giugno 1991, n. 190.

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformità dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato «Codice della strada».

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio.

Art. 2.

1. Il Codice della strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla normativa comunitaria, agli accordi internazionali, all'evoluzione tecnica ed all'aumentata complessità del traffico, specialmente nei centri urbani, prevedendo, altresì, la redazione e l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, di piani di circolazione e di traffico armonizzati con le indicazioni degli strumenti urbanistici;

b) semplificazione e snellimento delle procedure eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonché attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;

c) disciplina più dettagliata del potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade per la regolamentazione del traffico e previsione del potere sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici in caso di inosservanza delle norme;

d) previsione della facoltà dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma;

e) disciplina del registro delle strade e del censimento del traffico, nel quadro delle funzioni relative all'assetto e alla pianificazione del territorio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) disciplina delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, anche in relazione alla classificazione delle strade, nonché dei dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasione alla sosta nei centri urbani;

g) disciplina della velocità in coerenza con la normativa comunitaria finalizzata alla tutela della vita umana, dell'ambiente e del risparmio energetico;

h) determinazione dei casi di rimozione dei veicoli, con attribuzione agli enti proprietari o concessionari delle strade del relativo potere di rimozione e con previsione dell'obbligo di pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia;

i) determinazione dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, con rinvio al regolamento di esecuzione per la definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive;

j) determinazione dell'installazione di dispositivi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico da collocare nei punti di maggiore congestione del traffico;

k) introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici;

l) disciplina dei pesi e delle dimensioni dei veicoli nonché dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con previsione di oneri supplementari a carico degli utenti di trasporti eccezionali per il rinforzo, l'adeguamento e l'usura delle infrastrutture, nonché di norme per il controllo e l'accertamento delle infrazioni;

m) previsione di una adeguata e specifica disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi, ivi compresi quelli radioattivi, e alla circolazione dei relativi veicoli, a tutela del conducente del veicolo e degli addetti al trasporto, nonché dell'ambiente esterno;

n) aggiornamento delle norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi,

nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto; revisione della disciplina delle vendite con patto di riservato dominio;

o) aggiornamento delle norme per la revisione periodica degli autoveicoli;

p) revisione della disciplina della patente di guida, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nonché previsione di una patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale per la guida dei veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego;

q) previsione di una particolare disciplina per il rilascio del certificato anamnestico limitato alla sola attestazione di malattie o infermità pregiudizievoli al conseguimento della patente;

r) introduzione di norme e dispositivi che facilitino la mobilità dei non vedenti e dei portatori di handicap;

s) previsione, durante i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, di una limitazione nella guida determinata in rapporto alla capacità di velocità massima e al rapporto peso-potenza dell'autoveicolo;

t) riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione;

u) determinazione dei casi in cui la marcia dei veicoli costituisca, per le condizioni degli stessi, pericolo per la sicurezza della circolazione ed attribuzione, agli organi di polizia stradale, del potere di adottare misure idonee ad eliminare in tali casi lo stato di pericolo;

v) previsione di misure cautelari per le violazioni più gravi qualora commesse da conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa per escursionisti esteri;

w) previsione di limiti di durata dell'illecito consistente nella sosta vietata;

x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione stradale; previsione che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalità;

y) aggiornamento delle norme per il rilascio del documento di circolazione, per l'immatricolazione, per i trasferimenti di proprietà, di residenza o di abitazione, nonché per la radiazione dei veicoli a motore o destinati ad essere da essi rimorchiati, che, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi rispettivamente al Ministero dei trasporti ed al pubblico registro automobilistico, persegua un modello organizzativo tendenzialmente omogeneo che eviti eventuali duplicazioni e dispersioni di attività amministrative dirette al medesimo fine, mediante l'armonizzazione delle procedure operative e prevedendo comunque forme di immediata provvisoria registrazione da parte del pubblico registro automobilistico, valide a tutti gli effetti di legge, salvo prova contraria, e da perfezionare definitivamente entro termini non superiori a tre mesi; ciò anche allo scopo di effettuare una puntuale rilevazione della composizione del parco circolante;

z) disciplina della targatura e verifica della riserva allo Stato della fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe, nonché previsione che per i ciclomotori, ferma restando la natura di bene mobile non registrato, sia adottato un contrassegno di identificazione del veicolo con rilascio semplificato e contemporaneo all'acquisto;

aa) istituzione di un'anagrafe ai fini della sicurezza stradale che includa incidenti e infrazioni;

bb) riserva al Ministero dell'interno del coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati;

cc) previsione di una normativa diretta alla salvaguardia dell'ambiente dagli effetti nocivi dell'inquinamento acustico, dell'aria e del suolo, conseguenti alla circolazione dei veicoli, nonché previsione di norme per l'adozione di dispositivi appositamente utilizzabili a tal fine, nel rispetto delle direttive comunitarie;

dd) revisione del sistema vigente delle infrazioni amministrative e relative sanzioni e previsione di nuove ipotesi in conseguenza della nuova disciplina della circolazione, nonché di misure cautelari a garanzia del credito erariale per le predette sanzioni, stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime nei limiti di lire trentamila per il minimo e di lire quattromilioni per il massimo; previsione anche della possibilità di sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione o revoca della patente di guida in rapporto alla somma progressiva delle diverse violazioni;

ee) previsione, per le infrazioni ai limiti di velocità, di tre diverse fasce di sanzioni amministrative, a seconda che la violazione dei limiti sia contenuta entro i dieci chilometri orari, ovvero sia compresa fra i dieci e i quaranta chilometri orari, ovvero sia superiore ai quaranta chilometri orari; qualora la violazione del limite di velocità sia di oltre quaranta chilometri orari sarà prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e dell'immediata sospensione da uno a tre mesi della patente di guida;

ff) previsione di criteri e modalità per il periodico aggiornamento delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario;

gg) previsione, nelle ipotesi più gravi di comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni penali vigenti, purché non superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire duemilioni.

Art. 3.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada,

con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo delle nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti.

2. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione.

3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla assegnazione.

Art. 5.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle commissioni di cui all'articolo 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il R.D. n. 1740/1933 approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

— Il D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Nota all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 616/1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977, dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in tema di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

Note all'art. 3:

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Il comma 4 del ripetuto articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 19-*bis* del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, introdotto dall'art. 18 della legge n. 111/1988, è il seguente:

«Art. 19-*bis* (*Adeguamento della segnaletica stradale alle norme internazionali*). — In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4435):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (FERRI) e dal Ministro dei trasporti (SANTUZ) il 19 dicembre 1989.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 16 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X e XI.

Esaminato dalla IX commissione il 7 febbraio 1990; 15 maggio 1990.

Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1990 (atto n. 4435/*A* - relatore on. MACCHERONI).

Esaminato *in aula* e approvato *il 9 gennaio 1991*.

Senato della Repubblica (atto n. 2600):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 23 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 12ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 14 febbraio 1991; 6, 21 marzo 1991; 2, 8 maggio 1991.

Relazione scritta annunciata il 28 maggio 1991 (atto n. 2600/*A* - relatore sen. CHIMENTI).

Esaminato in aula il 29 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991.

91G0229

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1991, n. 191.

Regolamento disciplinante i criteri per la mobilità d'ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 1991 con il quale è stato conferito all'on. avv. Remo Gaspari, l'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego;

Vista la legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con particolare riferimento all'art. 25, relativo al risanamento degli enti locali dissestati ed alla mobilità del personale degli enti medesimi;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, che ha prorogato per il 1991 la normativa di cui alla legge n. 554/1988;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 80;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 8 del 29 gennaio 1991;

Considerata la necessità di definire i criteri per la mobilità d'ufficio, di cui all'art. 1, comma 11, della citata legge 29 dicembre 1988, n. 554, limitatamente agli enti locali dissestati;

Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I dipendenti in esubero per riduzione della pianta organica delle amministrazioni provinciali e dei comuni dichiarati in dissesto, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, che risultano tali a seguito delle procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, sono sottoposti alla mobilità d'ufficio.

Art. 2.

1. Le amministrazioni interessate, con le modalità dei rispettivi ordinamenti, formulano apposita graduatoria dei propri dipendenti appartenenti a singoli profili con esubero, secondo i criteri e relativi punteggi di cui all'allegata tabella. Tale punteggio è attribuito anche se trattasi di unico dipendente nel profilo in esubero.

2. I dipendenti ultimi collocati nella graduatoria sono sottoposti dalle amministrazioni di appartenenza alla mobilità d'ufficio, in numero pari all'esubero, mediante invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco dei nominativi (completo dei dati anagrafici), del profilo, della qualifica posseduta e del punteggio.

Art. 3.

1. Il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni degli enti locali dissestati, provvede, con proprio decreto, all'assegnazione della nuova amministrazione in base ai criteri di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

1. Ai dipendenti posti in mobilità di ufficio la nuova sede di servizio è assegnata in relazione al punteggio loro attribuito ed alla disponibilità delle sedi, facendo riferimento alle seguenti priorità:

a) comuni limitrofi;

b) stessa provincia;

c) province limitrofe;

d) stessa regione;

e) regioni limitrofe (ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna, che per la loro collocazione rientrano sub *f)*;

f) intero territorio nazionale.

Art. 5.

1. Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nelle qualifiche o categorie e profili professionali dell'amministrazione di assegnazione si applica l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

2. Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo e della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza; allo stesso titolo di retribuzione individuale di anzianità, va attribuita la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello.

3. Al personale trasferito spetta il compenso *una tantum* incentivante la mobilità, nelle misure stabilite dai regolamenti di ricezione degli accordi collettivi di lavoro del triennio 1988-1990.

Art. 6.

1. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti degli enti locali dissestati trasferiti secondo le modalità del presente regolamento, si applica la disciplina di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 7.

1. I dipendenti trasferiti partecipano ai corsi di riqualificazione che l'amministrazione organizza al fine di favorire l'aggiornamento e la conoscenza della nuova realtà amministrativa in cui gli stessi dovranno operare, nonché di integrare la professionalità posseduta rispetto a quella del nuovo profilo di inquadramento.

2. Per l'attuazione dei predetti corsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

Art. 8.

1. La mobilità d'ufficio di cui al presente regolamento non si applica nei confronti dei dipendenti affetti da gravissime infermità che comportano la necessità di sottoporsi a terapie quali la emodialisi o cure chemioterapiche e similari.

Art. 9.

1. Nel caso di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso province, comunità montane, comuni e loro consorzi, al trasferimento dei relativi oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità si provvede con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con corrispondente aggiornamento dei termini.

2. A favore degli enti dissestati cedenti personale verso le amministrazioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'interno corrisponde contributi erariali in applicazione di quanto stabilito dalle disposizioni per la finanza locale relativamente agli interventi finanziari previsti a sostegno dei processi di mobilità concernenti predetti enti.

3. Nel caso, invece, di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso altre amministrazioni, l'onere relativo al trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità è a carico delle amministrazioni di destinazione.

Art. 10.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1991
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 258

TABELLA

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri:

1) condizioni familiari;
2) servizi prestati;
3) esigenze di studio;
4) motivi di salute.

1) *Condizioni familiari:*

a) per ogni figlio a carico di età inferiore a sei anni . . . . . punti 4

b) per ogni figlio a carico di età fra sei e diciotto anni o fino a ventisei anni se studente oppure senza limite di età qualora, a causa di infermità o in quanto portatore di handicap, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere un proficuo lavoro . . . . . » 3

c) per i genitori ultrasessantacinquenni a carico ai fini fiscali e residenti nella sede di servizio del dipendente . . . . . » 2

d) per altri congiunti a carico ai fini fiscali e residenti nella sede di servizio del dipendente . . . . . » 1

e) per il coniuge convivente e a carico ai fini fiscali . . . . . » 3

f) per il coniuge che presta attività di lavoro nella stessa provincia in cui è situata la sede di servizio del dipendente . . . . . » 4

2) *Servizi prestati:*

a) per ogni anno di servizio di ruolo prestato (nell'attuale sede) alle dipendenze dell'attuale ente . . punti 3

b) per ogni anno di servizio di ruolo prestato (in altra sede) sempre alle dipendenze di altra pubblica amministrazione . . . . » 1

c) per ogni anno di servizio non di ruolo prestato nella pubblica amministrazione, riconosciuto o valutato a norma di legge . . . . » 0,50

N.B.: — Quando il servizio prestato supera i sei mesi, esso è valutato un anno intero. In ogni caso esso va riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui opera la mobilità.

3) *Esigenze di studio:*

frequenza di corsi di durata pluriennale per il conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o di un diploma di laurea in istituti o università situati nella sede di servizio . . . . punti 1

4) *Motivi di salute:*

a) infermità che comporti la necessità di accedere a strutture sanitarie presenti solo nell'attuale sede di servizio del dipendente:

per il dipendente . . . . punti 2

per ogni congiunto a carico ai fini fiscali . . » 1

N.B. — Per «sede di servizio» deve comprendersi anche il comune di residenza del dipendente o dei suoi congiunti oppure quello ove è situato l'istituto, l'università o la struttura sanitaria di cui al n. 3 e al n. 4, lettera *a)*, quando la distanza del comune ove ha sede l'ufficio non sia superiore a 30 km.

NOTE.

A) Per la produzione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti valutabili trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla relativa circolare esplicativa, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, n. 26779 in data 20 dicembre 1988 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1989).

B) A parità di punteggio, ha diritto di precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio oppure, a parità di anzianità, di età maggiore.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), contiene disposizioni che costituiscono principi fondamentali e norme fondamentali di riforma economica-sociale della Repubblica, in materia di pubblico impiego.

— La legge n. 554/1988 reca disposizioni in materia di pubblico impiego per l'anno 1989. L'art. 1, comma 11, della predetta legge così recita: «Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base nazionale».

— L'art. 25 del D.L. n. 66/1989, come sostituito dalla legge di conversione n. 144/1989, è così formulato:

«Art. 25 *(Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi)*. — 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi.

Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

3) le entrate *una tantum;*

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b)* del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle

quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dall'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con l'imputazione dell'onere per il trattamento economico al lordo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo».

— L'art. 42 della legge n. 604/1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) (soprarichiamato) è così formulato:

«Art. 42 *(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno).* — Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella *E*, sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato», nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stesa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto».

— La legge n. 407/1990 all'art. 1 reca disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti per il 1991 nel pubblico impiego.

— Il D.L. n. 6/1991 reca: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991».

«Art. 13 *(Interpretazione autentica).* — 1. La mobilità del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, art. 25, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, è da intendersi obbligatoria e deve essere disposta entro novanta giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Per i piani di risanamento già approvati la mobilità deve essere disposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il D.P.C.M. n. 325/1988 concerne procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

— Il D.P.C.M. 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 29 gennaio 1991, riapre i termini di presentazione delle domande di mobilità a favore dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989, come sostituito dalla legge di conversione n. 144/1989, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 325/1988 è il seguente:

«Art. 5. — 1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.

2. Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione «ad personam» della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinamenti, le procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56».

Nota all'art. 6:

— L'art. 6 della legge n. 554/1988 è così formulato:

«Art. 6. — 1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati.

4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.

5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Nota all'art. 7:

— L'art. 2 del D.P.R. n. 395/1988 così recita:

«Art. 2 *(Formazione del personale)*. — 1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunità.

2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.

3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di più amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese, in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalità che seguono:

a) la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione;

b) a parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.

5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

6. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti».

Nota all'art. 9:

L'art. 6 e seguenti (fino all'art. 10) del D.P.C.M. n. 428/1989 così recitano:

«Art. 6. — 1. Entro il 1° luglio 1989, gli enti locali destinatari del personale trasferito a seguito di mobilità comunicano l'assegnazione dei relativi posti alle amministrazioni locali cedenti.

2. Entro il 1° agosto 1989, le amministrazioni locali cedenti comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, il contingente di personale sottoposto a mobilità mediante apposito elenco nominativo, con l'indicazione dei dati di cui al secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente art. 2.

Art. 7. — 1. Entro il 15 gennaio 1990, gli enti locali presso i quali è stato trasferito il personale soggetto a mobilità comunicano al Ministero dell'interno, tramite la competente prefettura, l'elenco nominativo del personale trasferito che per qualsiasi causa diversa dal collocamento a riposo per raggiunti limiti di età è cessato dal servizio durante l'anno precedente.

Art. 8. — 1. Il Ministero dell'interno, sulla base della comunicazione delle amministrazioni cedenti indicata al precedente art. 6, comma 2, provvede ad erogare, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, gli enti locali presso i quali è stato destinato il personale, i maggiori contributi ordinari dovuti, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto dal personale interessato alla data del trasferimento, secondo le scadenze stabilite dalla legge per il pagamento dei contributi ordinari; per gli anni successivi viene consolidato lo stesso importo nei contributi ordinari.

2. Il Ministero dell'interno, sulla base della predetta comunicazione provvede alla riduzione, a partire dal 1° gennaio 1990, dei trasferimenti ordinari agli enti locali interessati, in relazione alle unità di personale cedute, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo goduto al momento del trasferimento.

3. I rapporti finanziari concernenti la corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito fino al 31 dicembre 19, sono disciplinati mediante apposita convenzione fra gli enti interessati. Nelle more della stipula di detta convenzione, alla corresponsione del trattamento economico provvede l'amministrazione cedente.

Art. 9. — 1. L'erogazione dei maggiori trasferimenti erariali agli enti locali presso i quali è stato destinato il personale a seguito di mobilità cessa alla data del 31 dicembre dell'anno in cui detto personale è collocato a riposo per raggiunti limiti di età o per qualsiasi altra causa. La riduzione dei contributi erariali avverrà, fermo restando la decorrenza, anche successivamente, con recupero di quanto dovuto.

Art. 10. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, con corrispondente aggiornamento dei termini, ai trasferimenti dei fondi relativi al personale trasferito a seguito di mobilità, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 19».

Nota alla tabella allegata:

— La legge n. 15/1968 reca disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma.

91G0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1991.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 27 giugno 1991, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 91.506 a L. 90.036 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 9.150,60 a L. 9.003,60 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in lire 139 miliardi per il 1991 e in lire 270 miliardi per gli anni successivi si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti emanati ai sensi dall'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

91A2922

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 1991.

Modificazioni alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1983 recante l'elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 20 di esso;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con il quale in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata predisposta la disciplina per gli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario dei medici, dei farmacisti e dei veterinari;

Visto il precedente decreto interministeriale 10 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare l'elenco delle discipline di cui ai provvedimenti sopra indicati;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1983 citato, sono modificate come appresso:

TABELLA *A*

VETERINARIO DIRIGENTE

AREA FUNZIONALE DELLA SANITÀ ANIMALE E IGIENE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Disciplina oggetto d'esame:

sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Discipline equipollenti:

patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II;
polizia sanitaria;
igiene veterinaria;
igiene zootecnica;
patologia e profilassi delle malattie infettive;
microbiologia dei prodotti zootecnici;
malattie parassitarie degli animali domestici;
parassitologia;
profilassi delle malattie parassitarie degli animali domestici;
parassitologia animale e difesa degli allevamenti;
clinica medica veterinaria;
patologia medica di animali domestici;
patologia speciale e clinica medica;
difesa dagli inquinamenti;
igiene e zootecnica;
patologia da alimentazione degli animali domestici;
alimentazione e nutrizione animale;
allevamento e patologia degli animali domestici;
patologia aviare;
clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

TABELLA *B*

VETERINARIO DIRIGENTE

AREA FUNZIONALE DELLA SANITÀ ANIMALE E IGIENE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Disciplina oggetto d'esame:

sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Libere docenze:

zootecnia ed alimentazione animale;
farmacologia e tossicologia veterinaria;
malattie infettive degli animali domestici;
malattie parassitarie degli animali domestici;
clinica medica veterinaria.

Specializzazioni:

sanità pubblica veterinaria;
diritto e legislazione veterinaria;
tecnologia avicola e patologia aviare;
alimentazione degli animali domestici;
fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici;
clinica o malattie dei piccoli animali;
malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
patologia aviaria;
parassitologia degli animali domestici;
clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1991

p. *Il Ministro della sanità*
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

91A2841

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Siat vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122316 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2831

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 25 marzo 1991 presentata dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122311 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2832

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122299 del 17 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2833

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Innovazione vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Innovazione vita S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122295 del 17 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Innovazione vita S.p.a., con sede in Torino:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2834

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Arca vita S.p.a., in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Arca vita S.p.a., con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122356 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Arca vita S.p.a., con sede in Verona:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2835

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Sara vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 30 marzo 1991 presentata dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122361 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2836

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 25 marzo 1991 presentata da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122315 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2837

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 19 marzo 1991 presentata dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122348 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2838

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122362 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2839

DECRETO 20 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Assimoco vita S.p.a. - Compagnia di assicurazione sulla vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 25 marzo 1991 presentata dalla Assimoco vita S.p.a. - Compagnia di assicurazione sulla vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122293 del 17 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Assimoco vita S.p.a. - Compagnia di assicurazione sulla vita, con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2840

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 giugno 1991.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero e da valere all'estero.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quale modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Udito l'avviso favorevole espresso al riguardo dal Ministero dell'interno con nota prot. M/4301/1 del 10 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 giugno 1991

Il Ministro: ANDREOTTI

91A2842

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 dicembre 1990.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo di «Euroflora '91».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1991, fra l'altro, di francobolli celebrativi di «Euroflora '91»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1822 del 4 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo celebrativo di «Euroflora '91», nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 24 × 40; formato stampa: mm 20 × 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio 50 esemplari.

La vignetta riproduce su un fondino verde-azzurro l'emblema della manifestazione.

Sul francobollo figurano le legende «EUROFLORA» e «1991 FIERA DI GENOVA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1991
Registro n. 18 Poste, foglio n. 273

91A2843

DECRETO 21 giugno 1991.

Integrazioni al decreto ministeriale 29 dicembre 1981, contenente disposizioni per la prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati da apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977 contenente la disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982, contenente disposizioni per la prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati da apparati radioelettrici di debole potenza;

Considerata l'opportunità di riservare altre frequenze per gli scopi di cui al punto 6 dell'art. 334 del sopracitato testo unico, in aggiunta a quelle già riservate a tale scopo nel decreto ministeriale 15 luglio 1977 sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 1.1 *a)* della sezione 3ª, parte II, dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1977, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

a) banda 25-41 MHz; 26,200 MHz; 26,350 MHz; 26,500 MHz; 40,0125 MHz; 40,0375 MHz; 40,0625 MHz; 40,0875 MHz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A2844

DECRETO 26 giugno 1991.

Estensione della tariffa urbana a tempo ad altre reti urbane.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il piano tecnico SIP per l'introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1991, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991 ed, in particolare, l'art. 16, punto 2, con il quale è prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane;

Decreta:

Articolo unico

La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 16 del provvedimento tariffario citato nelle premesse è estesa:

a far data dal 1° luglio 1991, alle seguenti sessantasei reti urbane: Alba (Cuneo), Ciriè (Torino), Cossato (Vercelli), Sarnico (Bergamo), Carate Brianza (Milano), Besozzo (Varese), Brunico (Bolzano), Conselve (Padova), Monselice (Padova), Asolo (Treviso), Montebelluna (Treviso), Pieve di Soligo (Treviso), Oderzo (Treviso), Portogruaro (Venezia), S. Donà di Piave (Venezia), Costermano (Verona), Villafranca di Verona (Verona), Schio (Vicenza), Valdagno (Vicenza), Sossano (Vicenza), Thiene (Vicenza), Sasso Marconi (Bologna), Cesenatico (Forlì), Castelfranco Emilia (Modena), Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), Imperia, Ventimiglia (Imperia), Sarzana (La Spezia), Albenga (Savona), Borgo S. Lorenzo (Firenze), Pietrasanta (Lucca), Pescia (Pistoia), Montecatini Terme (Pistoia), Sora (Frosinone), Fondi (Latina), Formia (Latina), Minturno (Latina),

Rieti, Civita Castellana (Viterbo), Ronciglione (Viterbo), Viterbo, Avellino, Benevento, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Sessa Aurunca (Caserta), Capua (Caserta), Marcianise (Caserta), Matera, Afragola (Napoli), S. Anastasia (Napoli), S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), Ischia (Napoli), Casal di Principe (Caserta), Melfi (Potenza), Baronissi (Salerno), Battipaglia (Salerno), Amalfi (Salerno), Crotone (Catanzaro), Bitetto (Bari), Monopoli (Bari), Altamura (Bari), Bitonto (Bari), Martina Franca (Taranto), Putignano (Bari), Francavilla Fontana (Brindisi), Cerignola (Foggia);

a far data dal 1° agosto 1991, alle seguenti undici reti urbane: Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Serravalle Scrivia (Alessandria), Terracina (Latina), Orvieto (Terni), Licata (Agrigento), Nicolosi (Catania), Misilmeri (Palermo), Floridia (Siracusa), Vibo Valentia (Catanzaro), Castrovillari (Cosenza);

a far data dal 1° settembre 1991, alle seguenti quarantadue reti urbane: Ovada (Alessandria), Rivarolo Canavese (Torino), Valle Mosso (Vercelli), Savigliano (Cuneo), Avigliana (Torino), Caselle Torinese (Torino), Merate (Como), Feltre (Belluno), Contarina (Rovigo), Vittorio Veneto (Treviso), Jesolo (Venezia), Alassio (Savona), Carcare (Savona), Castel Fiorentino (Firenze), Portoferraio (Livorno), Anzio (Roma), Bracciano (Roma), Pomezia (Roma), Trani (Bari), Mesagne (Brindisi), S. Severo (Foggia), Campi Salentina (Lecce), Leverano (Lecce), Nardò (Lecce), Parabita (Lecce), Poggiardo (Lecce), Vernole (Lecce), Romano di Lombardia (Bergamo), Breno (Brescia), Chiari (Brescia), Rovato (Brescia), Sarezzo (Brescia), Verolanuova (Brescia), Suzzara (Mantova), Trezzo sull'Adda (Milano), Casalpusterlengo (Milano), Locate di Triulzi (Milano), Stradella (Pavia), Arenzano (Genova), Busalla (Genova), Taggia (Imperia), Grottaminarda (Avellino);

a far data dal 1° ottobre 1991, alle seguenti diciassette reti urbane: Valenza (Alessandria), Fossano (Cuneo), Chivasso (Torino), Lecco (Como), Sondrio, Monterotondo (Roma), Isernia, Barcellona-Pozzo di Gotto (Messina), Milazzo (Messina), S. Teresa di Riva (Messina), Taormina (Messina), Pinerolo (Torino), Alpignano (Torino), Trinitapoli (Foggia), Ostuni (Brindisi), Racale (Lecce), Massafra (Taranto);

a far data dal 1° novembre 1991, alle seguenti trentotto reti urbane: Acqui Terme (Alessandria), Mondovì (Cuneo), Saluzzo (Cuneo), Verbania (Novara), Arona (Novara), Borgomanero (Novara), Domodossola (Novara), Castelnuovo di Porto (Roma), Frascati (Roma), Palestrina (Roma), Sabaudia (Latina), Poggio Mirteto (Rieti), Sorrento (Napoli), Patti (Messina), S. Pietro Vernotico (Brindisi), S. Vito dei Normanni (Brindisi), Manfredonia (Foggia), S. Marco in Lamis (Foggia), Alessano (Lecce), Galatina (Lecce), Maglie (Lecce), Gallipoli (Lecce), Manduria (Taranto), Soverato (Catanzaro), Bisignano (Cosenza), Locri (Reggio Calabria), Oleggio (Novara), Desenzano del Garda (Brescia), Montichiari (Brescia), Palazzolo sull'Oglio (Brescia), Salò (Brescia), Iseo (Brescia), Ostiglia (Mantova), Soresina (Cremona), Asola (Mantova), Binasco (Milano), Codogno (Milano), Paullo (Milano);

a far data dal 1° dicembre 1991, alle seguenti quattro reti urbane: Casale Monferrato (Alessandria), Tortona (Alessandria), Bra (Cuneo), Omegna (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A2881

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di maggio 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di maggio 1991 è accertato come segue:

Valuta		
Dollaro USA	Lit.	1.275,332
Marco tedesco	»	742,352
Franco francese	»	218,944
Fiorino olandese	»	658,926
Franco belga	»	36,088
Lira sterlina	»	2.200,080
Lira irlandese	»	1.987,266
Corona danese	»	194,022
Dracma greca	»	6,790
ECU	»	1.526,360
Dollaro canadese	»	1.109,010
Yen giapponese	»	9,231

Franco svizzero	Lit.	976,084
Scellino austriaco	»	105,494
Corona norvegese	»	190,628
Corona svedese	»	207,320
Marco finlandese	»	315,590
Escudo portoghese	»	8,535
Peseta spagnola	»	11,903
Dollaro australiano	»	986,266

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 maggio 1991, è accertato, per il mese di maggio 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,085
Albania:		
Lek	»	218,960
Algeria:		
Dinaro algerino	»	73,328
Angola:		
Kwanza	»	20,674
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	345,643
Argentina:		
Austral	»	0,129
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.420,447
Bangla Desh:		
Taka	»	37,164
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	636,659
Belize:		
Dollaro Belize	»	640,236
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.270,407
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	62,327
Birmania:		
Kyat	»	191,323
Bolivia:		
Boliviano	»	361,192
Botswana:		
Pula	»	630,591
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	4,678
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	720,551
Bulgaria:		
Leva	»	54,979
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,392
Cambogia:		
Riel	»	2,783
Capoverde:		
Escudo Capoverde	Lit.	17,448
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	474,241
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.542,803
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	43,014
Cile:		
Peso cileno	»	3,672
Cina:		
Renmimbi	»	241,114
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.724,104
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,092
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,355
Corea del nord:		
Won	»	1.320,055
Corea del sud:		
Won	»	1,763
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,686
Cuba:		
Peso cubano	»	1.607,517
Dominicana:		
Peso dominicano	»	99,536
Ecuador:		
Sucre	»	1,187
Egitto:		
Lira egiziana	»	391,620
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	159,123
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	349,442
Etiopia:		
Birr	»	622,216
Filippine:		
Peso filippino	»	48,577
Gambia:		
Dalasi	»	156,161
Ghana:		
Cedi	»	3,517
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	157,149
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,294
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.897,830
Guatemala:		
Quetzal	»	256,417
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,969
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	2,065
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,110
Haiti:		
Gourde	»	254,081

Honduras:		
Lempira	Lit.	235,129
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	163,567
India:		
Rupia indiana	»	62,327
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,657
Iran:		
Rial iraniano	»	18,649
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.693,519
Islanda:		
Corona islandese	»	21,001
Israele:		
Shekel	»	543,924
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	56,818
Kenia:		
Scellino keniota	»	46,428
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	N.Q.
Laos:		
Nuovo kip	»	1,829
Libano:		
Lira libanese	»	1,388
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.270,407
Libia:		
Dinaro libico	»	4.436,914
Macao:		
Pataca	»	158,936
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,747
Malawi:		
Kwacha	»	451,459
Malaysia:		
Ringgit	»	461,658
Maldive:		
Rufiyaa	»	127,518
Malta:		
Lira maltese	»	3.861,354
Marocco:		
Dirham Marocco	»	146,711
Mauritania:		
Ouguiya	»	16,041
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	80,293
Messico:		
Peso messicano	»	0,426
Mongolia:		
Tugrik	»	381,611
Mozambico:		
Metical	»	0,900
Nepal:		
Rupia nepalese	»	39,838
Nicaragua:		
Cordoba	»	256,089
Nigeria:		
Naira	Lit.	135,507
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	749,010
Oman:		
Rial Oman	»	3.334,210
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	55,219
Panama:		
Balboa	»	1.270,407
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.343,192
Paraguay:		
Guarani	»	0,961
Perù:		
Inti	»	1.643,674
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,110
Polonia:		
Zloty	»	0,123
Qatar:		
Riyal Qatar	»	352,574
Romania:		
Leu	»	21,081
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10,188
São Tomé:		
Dobra	»	7,664
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	242,910
Sierra Leone:		
Leone	»	5,820
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	720,551
Siria:		
Lira siriana	»	60,973
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,488
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,003
Sud Africa:		
Rand	»	454,838
Sudan:		
Lira sudanese	»	284,541
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	717,388
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	46,640
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,928
Thailandia:		
Baht	»	51,498
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	301,283
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.325,114

Turchia:		
Lira turca	Lit.	0,320
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,911
Ungheria:		
Forint	»	16,800
Urss:		
Rublo (U.)	»	2.172,336
Urss:		
Rublo (C.)	»	724,050
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,701
Venezuela:		
Bolivar	»	23,256
Vietnam:		
Dong	»	0,162
Yemen meridionale:		
Dinaro Yemen	»	2.777,482
Yemen settentrionale:		
Rial	»	106,262
Zaire:		
Zaire	»	0,313
Zambia:		
Kwacha	»	22,200
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	419,818

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2879

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 giugno 1991.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importati temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli e ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 31 luglio 1991.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 25 giugno 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

91A2859

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 giugno 1991.

Misure dirette ad accelerare la ricostituzione delle scorte di materiale occorrente ai fini di protezione civile. (Ordinanza n. 2143/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1993/FPC del 2 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1990, concernente l'intervento urgente in favore dei cittadini extracomunitari alloggiati presso l'ex complesso industriale «Pantanella»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, concernente, tra l'altro, provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1991, rep. n. 560, con cui è impegnata la somma di L. 766.120.000 a favore del Ministero dell'interno per il reintegro dei materiali utilizzati per fronteggiare l'emergenza «Pantanella», ed è disposta l'erogazione, per l'anno 1991, di parte della predetta somma pari a L. 383.060.000;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1991, rep. n. 561, con cui è impegnata la somma di L. 7.377.500.000 a favore del Ministero dell'interno per il reintegro dei materiali utilizzati per fronteggiare l'emergenza «Sisma del dicembre 1990 in Sicilia» ed è disposta l'erogazione, per l'anno 1991, di parte della predetta somma pari a L. 3.688.750.000;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in data 2 maggio 1991, n. 900/1/4/6 con cui, richiamata la «massima urgenza per la ricostituzione delle scorte di materiali di soccorso occorrenti per garantire la funzionalità e l'operatività del servizio di protezione civile in caso di eventuali nuove emergenze», viene chiesta l'applicabilità delle deroghe alle procedure contrattuali per procedere alla predetta ricostituzione;

Ritenuta l'assoluta urgenza di provvedere al riguardo anche nella considerazione che le scorte da ricostituire da parte del citato Ministero sono relative in particolare a materiale che viene attualmente insistentemente richiesto dal Commissario straordinario del Governo per fronteggiare l'emergenza causata dall'anomalo afflusso di cittadini esodati dall'Albania, allo scopo di costituire tendopoli e compeggi per l'assistenza e l'alloggio di tali esodati;

Ritenuta quindi la necessità di consentire le procedure più rapide per l'acquisizione dei materiali stessi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la ricostituzione delle scorte dei materiali utilizzati per le emergenze di cui in premessa, con l'impiego delle somme impegnate con i decreti n. 560 e n. 561 di repertorio, entrambi in data 31 maggio 1990, il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è autorizzato a provvedere in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato e da altre norme relative ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, compresa la norma di cui all'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2872

ORDINANZA 27 giugno 1991.

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 2057/FPC concernente: «Sospensioni di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale». (Ordinanza n. 2145/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le ordinanze n. 2057/FPC e n. 2063/FPC in data 21 e 29 dicembre 1990, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990 e n. 3 del 4 gennaio 1991;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991;

Vista la nota del 18 marzo 1991 con la quale la Confindustria ha richiesto, tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 1991 delle sospensioni disposte con la ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 sopra citata;

Viste le analoghe richieste pervenute dalle locali associazioni di categoria;

Vista la nota n. 689/PG/3 del 22 gennaio 1991 con la quale l'INAIL ha chiesto precisazioni in merito alle modalità di recupero delle sospensioni contributive previste dall'art. 1 della sopra citata ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale rispettivamente con la nota n. 1292 del 25 giugno 1991 e telex n. 53808/16/37 del 26 giugno 1991;

Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri acquisito nella seduta del 21 dicembre 1990, rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Considerato che le conseguenze economico-finanziarie derivanti dagli eventi sismici del dicembre 1990 continuano ad incidere negativamente sul territorio delle zone colpite;

Ravvisata quindi la necessità di aderire alla predetta richiesta, disponendo una proroga per un periodo di sei mesi fino al prossimo 31 dicembre 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1991 le sospensioni dei termini indicati nell'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 4 della ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, intendendosi quali termini ivi previsti al n. 4 quelli di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166.

Sono altresì prorogate le sospensioni delle procedure esecutive ed i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per le entrate riscuotibili mediante ruoli, relative a rate scadenti nell'anno 1991.

Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Art. 2.

È fatta salva la facoltà di registrare atti, contratti e provvedimenti giudiziari in sospensione dell'imposta sino al 31 dicembre 1991, esclusa al riguardo la responsabilità solidale dei pubblici ufficiali di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1991 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza, la sede o la stabile organizzazione nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991 citato nelle premesse.

Le stesse disposizioni si applicano anche per il successivo periodo di imposta ove il termine per il versamento dell'acconto cada nel periodo 13 dicembre 1990-31 dicembre 1991.

I contribuenti indicati nel comma precedente, tenuti, successivamente alla data del 13 dicembre 1990, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633/72, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere, nella dichairazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1990, anche le operazioni effettuate o registrate dal 13 al 31 dicembre 1990, e nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1991 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991.

I termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A. relative agli anni 1990 e 1991, quella relativa al 1990 già prorogata di sei mesi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, sono rispettivamente prorogate di sei mesi ed un anno.

I termini di scadenza delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative al periodo di imposta in corso alla data del 13 dicembre 1990, già prorogati di sei mesi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 sono prorogati di altri sei mesi ed i medesimi termini relativi al periodo di imposta in scadenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 sono prorogati di un anno.

Art. 3.

Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui alla presente ordinanza i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, ed i soggetti che svolgono, nei medesimi comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, secondo le modalità previste dall'art. 5 della ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990.

Art. 4.

Le sospensioni di cui all'art. 1 decorrono dal 13 dicembre 1990 ed hanno effetto fino al 31 dicembre 1991, salvo diverso successivo provvedimento anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 gennaio 1992.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, avverrà — mediante rateizzazione in un anno senza corresponsione di interessi o altri oneri — a decorrere dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di marzo 1992. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni, disposte ai sensi dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, avverrà senza corresponsione di interessi o altri oneri.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 2), dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 fino al 31 dicembre 1991, dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonché delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2905

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un bivacco fisso ad uso dei guardia caccia da parte di Morosino Augusto, sindaco protempore del comune stesso. (Deliberazione n. V/5145).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Morosino Augusto, sindaco protempore del comune di Corteno Golgi (Brescia) per la realizzazione di un bivacco fisso ad uso dei guardia caccia su area ubicata nel comune di Corteno Golgi (Brescia) mappale 14, foglio 103, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella realizzazione di un bivacco per guardia caccia;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale 14, foglio 103, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel

Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Corteno Golgi (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 29 gennaio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2822

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Abbadia Lariana dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 380/220 Volts da parte dell'ENEL - zona di Lecco. (Deliberazione n. V/5154).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Lecco per la realizzazione di elettrodotto 380/220 volts su area ubicata nel comune di Abbadia Lariana (Como), mappale 1817, foglio 8, mappali 1806, 2451, 2333, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico del 14 luglio 1964, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Abbadia Lariana (Como), mappale 1817, foglio 8, mappale 1806, 2451, 2333, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel

Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Abbadia Lariana (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 29 gennaio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2823

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Veddasca dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'acquedotto rurale in località Fontana Rossa, da parte della comunità montana Valli del Luinese. (Deliberazione n. V/6118).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità Montana Valle del Luinese per la realizzazione di acquedotto rurale, località Fontana Rossa su area ubicata nel comune di Veddasca (Varese), mappale 4739, foglio 2 e 5, mappale 4527, foglio 5 e 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel fabbisogno idrico alla popolazione residente a Monterecchio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della minima entità delle opere fuori terra da eseguire;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Veddasca (Varese), mappale 4739, foglio 2 e 5, mappale 4527, foglio 5 e 7, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Veddasca (Varese), copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

91A2824

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il ripristino dell'acquedotto a servizio delle frazioni Piatta e Piazza, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/6369).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del .10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Valdisotto (Sondrio) per la realizzazione di opere di ripristino acquedotto, località Piatta e Piazza su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 941, 794, 795, 796, 797, 948, 939, 900, 601, 469, foglio 14, mappali 60, 52, 97, 98, 99, 100, foglio 16, mappali 327, 307, 306, 300, 301, 214, 297, foglio 18, mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 118, 133, foglio 19, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'articolo 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico alla popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che i manufatti fuori terra hanno caratteristiche tipiche dei piccoli casolari di montagna ad eccezione dei serbatoi di accumulo che, al momento dell'autorizzazione, si provvederà a far realizzare con caratteristiche e materiali tipici della zona;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 941, 794, 795, 796, 797, 948, 939, 900, 601, 469, foglio 14, mappali 60, 52, 97, 98, 99, 100, foglio 16, mappali 327, 307, 306, 300, 301, 214, 297, foglio 18, mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 118, 133, foglio 19, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 marzo 1991

Il presidente: COLUCCI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2826

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 23 Kv, da parte dell'ENEL - zona di Sondrio. (Deliberazione n. V/6371).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Sondrio, per la realizzazione di elettrodotto 23 Kv su area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio) elettrodotto a media tensione: mappali 64, 61, 47, foglio 54, mappali 64, 67, 58, foglio 30, mappali 110, 116, 98, 82, 83, foglio 32, mappali 71, 42, foglio 34, mappali 234, foglio 37, mappali 260, 262, 267, 166, foglio 38, elettrodotto a bassa tensione: mappali 110, 95, 116, 98, 99, 102, 104, 89, 43, 29, 37, 38, 40, 41, 117, 118, 275, 120, 122, 276, 139, 150, 277, 142, 141, 140, 144, 250 foglio 32, mappali 71, 42, foglio 34, mappali 238, 260, 653, 262, 267, 166, foglio 38, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel garantire una più sicura continuità del servizio elettrico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), elettrodotto a media tensione: mappali 64, 61, 47, foglio 54, mappali 64, 67, 58, foglio 30, mappali 110, 116, 98, 82, 83, foglio 32, mappali 71, 42, foglio 34, mappale 234, foglio 37, mappali 260, 262, 267, 166, foglio 38, elettrodotto a bassa tensione: mappali 110, 95, 116, 98, 99, 102, 104, 89, 43, 29, 37, 38, 40, 41, 117, 118, 275, 120, 122, 276, 139, 150, 277, 142, 141, 140, 144, 250 foglio 32, mappali 71, 42, foglio 34, mappali 238, 260, 653, 262, 267, 166, foglio 38, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdidentro (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 marzo 1991

Il presidente: COLUCCI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2828

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casnigo dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea elettrica a 15 Kv, da parte dell'ENEL - zona di Bergamo. (Deliberazione n. V/6372).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Bergamo, per la realizzazione di elettrodotto 15 Kv su area ubicata nel comune di Casnigo (Bergamo), mappali 6202, 4774, 4745, 1147, foglio 5, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'articolo 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Casnigo (Bergamo), mappali 6202, 4774, 4745, 1147, foglio 5, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Casnigo (Bergamo), copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 marzo 1991

Il presidente: COLUCCI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2825

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Nave e di Lumezzane dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 Kv e 380/220 Volts, da parte dell'ENEL - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/6373).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Brescia, per la realizzazione di elettrodotto 15 Kv e 380/220 Volts su area ubicata nel comune di Nave (Brescia), mappali 3, 4, 6, 8, foglio 1 e nel comune di Lumezzane (Brescia), mappali 34, 15, foglio 42, mappali 17, 21, 23, foglio 45, mappali 8, 31, 32, 42, 43, 47, foglio 46, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Nave (Brescia), mappali 3, 4, 6, 8, foglio 1 e nel comune di Lumezzane (Brescia), mappali 34, 15, foglio 42, mappali 17, 21, 23, foglio 45, mappali 8, 31, 32, 42, 43, 47, foglio 46, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Nave (Brescia) e del comune di Lumezzane (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 marzo 1991

Il presidente: COLUCCI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2827

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 20 novembre 1990;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 16 marzo 1991;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 52 relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria gli insegnamenti fondamentali n. 19 (neuropatologia e psicopatologia - semestrale) e n. 23 (patologia speciale medica e metodologia clinica - compresa la pediatria) sono rispettivamente sostituiti dagli insegnamenti:

n. 19. Neurologia (semestrale);
n. 23. Medicina interna.

All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

psichiatria (semestrale);
pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 30 aprile 1991

Il rettore: VELLANI

91A2846

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 giugno 1991, n. 14.

Importazione di banane fresche dal luglio 1991 al giugno 1992.

La circolare n. 17 del 21 giugno 1990 concernente «Importazione di banane fresche (N.C. 0803 0010) da luglio 1990 a giugno 1991» e la circolare n. 19 del 27 giugno 1990 concernente «Importazione di banane fresche (N.C. 0803 0010) originarie da taluni Paesi della zona A3 e immesse in libera pratica negli altri Stati delle Comunità europee. Regolamentazione per il periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 148 del 27 giugno 1990 e n. 151 del 30 giugno 1990, sono prorogate senza modifiche per il periodo luglio 1991-giugno 1992.

Pertanto le importazioni di banane effettuate a partire dal 1° luglio 1991 dovranno avvenire con le stesse modalità e limitatamente agli stessi quantitativi stabiliti nelle due citate circolari.

Il Ministero del commercio con l'estero si riserva di riconsiderare quanto sopra, previa intesa con la Commissione delle Comunità europee, alla luce dell'andamento delle importazioni nel periodo.

Il Ministro: LATTANZIO

91A2908

CIRCOLARE 27 giugno 1991, n. 15.

Contingente tariffario comunitario di quarantaduemilaseicento capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna.

Si comunica che con regolamento del Consiglio delle Comunità europee in corso di approvazione — al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — è stato istituito un contingente tariffario comunitario di quarantaduemilaseicento capi per l'importazione di vacche e giovenche, escluse quelle da macello, di alcune razze di montagna.

Il contingente è ripartito in due quote:

la prima, pari all'85% della quantità e cioè trentaseimiladuecentodieci capi, è riservata agli importatori tradizionali, che possono dimostrare di aver importato gli animali previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1988-90;

la seconda, pari al 15% della quantità e cioè seimilatrecentonovanta capi, è riservata agli importatori, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che, al momento della domanda, o si impegnano a mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso ovvero esercitano il commercio di bovini vivi da almeno dodici mesi.

Le domande non possono concernere una quantità né superiore a cinquanta capi né inferiore a cinque capi.

A seguito dell'accoglimento della domanda l'importatore potrà richiedere il titolo di partecipazione che verrà rilasciato sulla costituzione di un deposito di una cauzione di 20 ECU (Lit. 35.229) per capo. Detti titoli non sono cedibili.

Le domande di partecipazione al contingente debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 3 luglio 1991.

Per la data di arrivo al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione.

Oltre l'anzidetto termine finale non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Le domande devono essere redatte su carta legale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante delle ditte istanti.

Coloro che intendono partecipare alla quota dell'85%, debbono presentare idonea documentazione attestante le importazioni effettuate nel triennio 1988-90 (bolle doganali originali), a valere sugli analoghi contingenti, di cui ai regolamenti CEE numeri 1867/87, 1706/88, 1787/89 e 2207/90, ed indicare in domanda il numero dei capi richiesti.

Coloro che nelle precedenti ripartizioni hanno già presentato le summenzionate bolle doganali possono limitarsi ad allegare alla distinta concernente il triennio soltanto le bollette del 1990.

Coloro che intendono partecipare alla quota del 15% debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella domanda, alla quale deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

o di assumere l'impegno di mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso;

ovvero di esercitare il commercio di bovini vivi da almeno dodici mesi anteriori alla data della domanda; tale dato sarà riscontrabile sul predetto certificato.

Essi dovranno altresì autenticare, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sottoscrizione della successiva domanda del menzionato titolo di partecipazione.

Il Ministro: LATTANZIO

91A2909

CIRCOLARE 27 giugno 1991, n. 16.

Contingente tariffario comunitario di cinquemila capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine.

Si comunica che con regolamento del Consiglio delle Comunità europee in corso di approvazione — al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — è stato istituito un contingente tariffario comunitario di cinquemila capi per l'importazione di tori, vacche e giovenche, escluse quelle da macello, della razza chiazzata del Simmenthal, della razza Schwyz e della razza Friburgo (NC ex 0102 9031, ex 0102 9033, ex 0102 9035).

Il contingente è ripartito in due quote:

la prima, pari all'85% della quantità e cioè ttromiladuecentocinquanta capi, è riservata agli importatori tradizionali, che possono dimostrare di aver importato gli animali previsti dal contingente in parola nel corso del triennio 1988-90;

la seconda, pari al 15% della quantità e cioè settecentocinquanta capi, è riservata agli importatori, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che, al momento della domanda, o si impegnano a mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso ovvero esercitano il commercio di bovini vivi da almeno dodici mesi.

Le domande non possono concernere una quantità né superiore a cinquanta capi né inferiore a cinque capi.

A seguito dell'accoglimento della domanda l'importatore potrà richiedere il titolo di partecipazione che verrà rilasciato sulla costituzione di un deposito di una cauzione di 20 ECU (Lit. 35.229) per capo. Detti titoli non sono cedibili.

Le domande di partecipazione al contingente debbono pervenire a questo Ministero - Direzione generale importazioni esportazioni - Divisione II, entro e non oltre il 3 luglio 1991.

Per la data di arrivo al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione.

Oltre l'anzidetto termine finale non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Le domande devono essere redatte su carta legale e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante delle ditte istanti.

Coloro che intendono partecipare alla quota dell'85%, debbono presentare idonea documentazione attestante le importazioni effettuate nel triennio 1988-90 (bolle doganali originali), a valere sugli analoghi contingenti, di cui ai regolamenti CEE numeri 1868/87, 1707/88, 1788/89 e 2208/90, ed indicare in domanda il numero dei capi richiesti.

Coloro che nelle precedenti ripartizioni hanno già presentato le summenzionate bolle doganali possono limitarsi ad allegare alla distinta concernente il triennio soltanto le bolle del 1990.

Coloro che intendono partecipare alla quota del 15% debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella domanda, alla quale deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

o di assumere l'impegno di mantenere gli animali nelle stalle di cui hanno l'uso;

ovvero di esercitare il commercio di bovini vivi da almeno dodici mesi anteriori alla data della domanda; tale dato sarà riscontrabile sul predetto certificato.

Essi dovranno altresì autenticare, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sottoscrizione della successiva domanda del menzionato titolo di partecipazione.

Il Ministro: LATTANZIO

91A2910

CIRCOLARE 27 giugno 1991, n. 17.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, per il terzo trimestre 1991, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Si comunica che con regolamento della Commissione CEE in corso di pubblicazione, sono stati fissati i quantitativi relativi al terzo trimestre del corrente anno, entro cui è possibile l'importazione a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Le domande di partecipazione devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, ai sensi dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2377/80, entro i primi dieci giorni del mese di luglio secondo le modalità e con la documentazione già previste per i primi due trimestri dell'anno dalla circolare n. 9 del 21 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1991.

Coloro che abbiano già presentato detta documentazione potranno non ripresentare la documentazione stessa a condizione di formulare esplicito rinvio nella domanda e di allegare copia del certificato ottenuto per i trimestri precedenti: in tal caso la sottoscrizione delle domande potrà non essere autenticata.

Il Ministro: LATTANZIO

91A2911

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

metodi matematici della fisica;
fisica sperimentale;
acceleratori di particelle;
radiochimica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

microbiologia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:

storia della filosofia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2880

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991, registro n. 9 Difesa, foglio n. 311, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Battioni Aldo, nato il 10 agosto 1920 a Felino. — Intrepido patriota, animato da profondo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per ardimento, capacità operativa e senso del dovere. Catturato dai reparti tedeschi in ritirata, veniva trasferito alle carceri di Fidenza dove, per favorire la fuga di un compagno di prigionia, chiedeva ed otteneva di esser interrogato per primo. Riuscito nel suo intento veniva successivamente fucilato, immolando così la sua giovane vita per la Patria. — Fidenza, 24 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1991, registro n. 14 Difesa, foglio n. 230, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Roncagli Mario, nato il 9 dicembre 1925 a Bologna. — Giovane e tenace garibaldino, partecipava alla lotta contro l'oppressore dimostrando notevole valore e grande abnegazione. Nel corso del duro e lungo ciclo operativo riusciva a realizzare numerose e rischiose azioni di guerra che procuravano al nemico gravi perdite in uomini e in materiali. — Zona Conegliano, 1° ottobre 1943-5 maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1991, registro n. 14 Difesa, foglio n. 276, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Barra Gaetano, nato il 2 aprile 1913 a Somma Vesuviana. — Volontario nelle file partigiane per l'onore della Patria, prese parte a tutti i combattimenti della 4ª Brigata Albanese distinguendosi per valore e spirito di sacrificio. Durante un combattimento contro preponderanti forze tedesche, superiori per uomini e mezzi, fu il vero animatore del reparto e nel successivo contrattacco si lanciava fra i primi. Benché ferito raggiungeva la posizione nemica continuando a battersi fino alla completa fuga delle superstiti forze avversarie. Esempio di coraggio ed alto senso del dovere. — S. Vasil Montepaganizza (Albania) 1° agosto 1944.

91A2851

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.4633-XV-J del 22 aprile 1991 i manufatti esplosivi che la soc. Schlumberger italiana S.p.a. - Divisione Well Logging e Perforating, con sede in Parma, intende importare dalla Etudes et Productions Schlumberger in Clamart (Francia), ma prodotti dalla Schlumberger Perforating and Testing Center in Rosharon - Texas (U.S.A.), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e nei gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

A) CARTUCCE PER SONDAGGI PETROLIFERI — seconda categoria gruppo *A*:

Denom. origin.	Peso tot. gr.	Peso espl. gr.	Tipo espl.
Tubing clutter 2,25 HMX	2,337	69	HMX
51 C Ultrapack.	374	36	RDX
58 C Ultrapack.	696	66	RDX
Time delay Unit	423	0,883	HNS
		27	prop.te
16 C Ballistic Transfer Charge	45	2,2	HNS

B) DETONATORI PER IMPIEGO NELLE CARTUCCE PER SONDAGGI PETROLIFERI — terza categoria:

Denom. origin.	Peso tot. gr.	Peso espl. gr.	Tipo espl.
Booster HP3, RDX . . .	1,283	0,728	RDX
		0,075	HNS
Booster HP3, HNS . . .	1,283	0,803	HNS
Detonating Fuse 300 F .	23,000	1,000	RDX (T4)
		0,250	Azotidrat. Pb
Detonating Fuse, HT 480	106,250	2,870	HNS
		0,380	Azotidrat. Pb
TC Booster, HNS	34,020	0,980	HNS

C) MICCE DETONANTI — seconda categoria gruppo *A:*

Detonating cord, 80 gr/ft, PYX contenenti 17,05 gr/mt di esplosivo PYX (2,6. picrilamino - 3.5 dinitropidina).

Detonating cord, 40 gr/ft, HNS - Lead covered, contenente 8,52 gr/mt di esanitrostilbene (HNS).

Detonating cord, 40 gr/ft, HMX - Nylon Ribbon, contenente 8,52 gr/mt di octogen (HMX).

Detonating cord, 80 gr/ft, HMX LSHV contenente 17,05 gr/mt di HMX.

Detonating cord, 80 gr/ft, RDX LSHV contenente 17,05 gr/mt di RDX.

91A2854

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991 e il provvedimento n. 13/1991 del 24 aprile 1991, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 27 giugno 1991 e praticabili con la stessa decorrenza del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	331
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	291
Petrolio pesca e piccola marina	»	281

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri (gasolio e olio combustibile fluido) e per vendite in canistri da 20 litri, franco negozio (petrolio).

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.068	1.073	1.078	1.083	1.088
Petrolio	»	793	798	803	808	813
Olio comb.le fluido	L./kg	574	579	584	589	594

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 31 luglio 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

91A2923

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della difesa concernente: «Ricompense al valor militare per attività partigiana»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 1991)

Tra gli insigniti di ricompensa al valor militare per attività partigiana di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, riportato per sunto alla pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, il partigiano caduto Frittaion Bruno deve intendersi decorato con medaglia di bronzo al valor militare e non medaglia d'argento come risulta dalla pubblicazione anzidetta.

91A2858

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200